

# CODICE PENALE

---

## LIBRO PRIMO.

### DEI REATI E DELLE PENE IN GENERALE.

#### TITOLO I.

##### DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE.

**1.** Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni.

**2.** Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca reato; e, se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori siano diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato.

**3.** Chiunque commette un reato nel territorio del regno è punito secondo la legge italiana.

Il cittadino è giudicato nel regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero.

Lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nel regno, se il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta.

**4.** Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo dello Stato, o di falsità in monete aventi corso legale nel regno o in carte di pubblico credito italiane, per il quale la legge italiana stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo ai cinque anni, è punito secondo la legge medesima.

È giudicato nel regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero, se il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta.

Le precedenti disposizioni si applicano anche se trattisi di delitto per il quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, sempre che il cittadino o lo straniero si trovi nel territorio del regno.

**5.** Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio del regno; ma la pena è diminuita di un sesto, e all'ergastolo è sostituita la reclusione da venticinque a trent'anni.

Se trattisi di delitto per il quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, non si procede che a querela di parte o a richiesta del Governo estero.

6. Lo straniero, che, fuori dei casi indicati nell'articolo 4, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ad un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio del regno; ma la pena è diminuita di un terzo, e all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore ai venti anni.

Non si procede che a richiesta del Ministro della Giustizia o a querela di parte.

Se il delitto sia commesso a danno di altro straniero, il colpevole, a richiesta del Ministro della Giustizia, è punito secondo le disposizioni della prima parte del presente articolo, sempre che:

1.° si tratti di delitto per il quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni;

2.° non esista trattato di estradizione, o questa non sia stata accettata dal Governo del luogo in cui il colpevole ha commesso il delitto o da quello della sua patria.

7. Non si procede al giudizio nei casi indicati negli articoli 5 e 6:

1.° se trattisi di delitto per il quale, secondo la disposizione del primo capoverso dell'articolo 9, non sia ammessa l'extradizione;

2.° se l'imputato, giudicato all'estero, sia stato definitivamente prosciolto dall'imputazione, ovvero, se condannato, abbia scontato la pena o la condanna sia estinta.

Nondimeno, se contro il cittadino, per un delitto commesso in territorio estero, diverso da quelli indicati nel numero 1° del presente articolo, sia stata pronunciata all'estero una condanna, che secondo la legge italiana importerebbe, come pena o come effetto penale, l'interdizione dai pubblici uffici o altra incapacità, l'Autorità giudiziaria, sull'istanza del Pubblico Ministero, può dichiarare che la sentenza pronunciata all'estero produce nel regno l'interdizione o l'incapacità suddetta; salvo al condannato il diritto di chiedere che, prima di provvedere sull'istanza del Pubblico Ministero, si rinnovi il giudizio seguito all'estero.

8. Quando, nei casi preveduti negli articoli precedenti, il giudizio seguito all'estero sia rinnovato nel regno, si computa la pena scontata all'estero, tenendo conto della specie di essa ed applicando, ove occorra, le disposizioni dell'articolo 40.

9. Non è ammessa l'estradizione del cittadino.

L'estradizione dello straniero non è ammessa per i delitti politici, nè per i reati che a questi siano connessi.

L'estradizione dello straniero non può essere offerta nè consentita se non dal Governo del Re, e previa deliberazione conforme dell'Autorità giudiziaria del luogo in cui lo straniero si trovi.

Nondimeno, su domanda od offerta di estradizione, può essere ordinato l'arresto provvisorio dello straniero.

**10.** Le disposizioni del presente codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste diversamente stabilito.

## TITOLO II.

### DELLE PENE.

**11.** Le pene stabilite per i delitti sono:

- 1.° l'ergastolo;
- 2.° la reclusione;
- 3.° la detenzione;
- 4.° il confino;
- 5.° la multa;
- 6.° l'interdizione dai pubblici uffici.

Le pene stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1.° l'arresto;
- 2.° l'ammenda;
- 3.° la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Sotto la denominazione di *pene restrittive della libertà personale* la legge comprende l'ergastolo, la reclusione, la detenzione, il confino e l'arresto.

**12.** La pena dell'ergastolo è perpetua. Si sconta in uno stabilimento speciale, dove il condannato rimane per i primi sette anni in segregazione cellu-

lare continua, con l'obbligo del lavoro. Negli anni successivi egli è ammesso al lavoro insieme con altri condannati, con l'obbligo del silenzio.

**13.** La pena della reclusione si estende da tre giorni a ventiquattro anni. Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e secondo le norme seguenti.

Se non superi i sei mesi, si sconta con segregazione cellulare continua per tutta la sua durata; e può essere fatta scontare in un carcere giudiziario.

Se superi i sei mesi, si sconta con segregazione cellulare continua per un primo periodo uguale al sesto dell'intera durata della pena, e che non può essere inferiore ai sei mesi, nè superiore ai tre anni; con segregazione notturna e silenzio durante il giorno, per il periodo successivo.

**14.** Il condannato alla reclusione per un tempo non minore dei tre anni, il quale abbia scontato metà della pena e non meno di trenta mesi, ed abbia tenuto buona condotta, può essere ammesso a scontare il rimanente in uno stabilimento penitenziario, agricolo o industriale, o anche lavorando in opere pubbliche o private, sotto la potestà della pubblica Amministrazione.

Se il condannato non perseveri nella buona condotta, l'ammissione suddetta è revocata.

**15.** La pena della detenzione si estende da tre giorni a ventiquattro anni. Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con segregazione notturna.

Il condannato può scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento al quale è assegnato, quella che è più confacente alle sue attitudini e precedenti occupazioni; e può essergli anche permessa una specie diversa di lavoro.

Se la pena non superi i sei mesi, può essere fatta scontare in una sezione speciale del carcere giudiziario.

**16.** Il condannato alla reclusione o alla detenzione per un tempo superiore ai tre anni, che abbia scontato tre quarti della pena e non meno di tre anni, se si tratti della reclusione, o la metà, se si tratti della detenzione, e abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, può, a sua istanza, ottenere la liberazione condizionale, sempre che il rimanente della pena non superi i tre anni.

La liberazione condizionale non è concessa:

1.° al condannato per alcuno tra i delitti indicati negli articoli 248 e dal 406 al 410;

2.° al condannato alla reclusione per trent'anni, nel caso preveduto nell'articolo 59;

3.° al recidivo in alcuno tra i delitti indicati negli articoli dal 364 al 368 e 404;

4.° al recidivo per la seconda volta in qualsiasi delitto, quando sia stato condannato a pena che superi i cinque anni.

**17.** La liberazione condizionale è revocata, se il condannato commetta un reato che importi pena restrittiva della libertà personale, o non adempia le condizioni a lui imposte. In tal caso il tempo trascorso

in liberazione condizionale non si computa nella durata della pena; e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Scorso tutto il tempo della pena inflitta senza che la liberazione condizionale sia revocata, la pena rimane scontata; e il tempo trascorso in liberazione condizionale si computa nella durata della vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza che fosse aggiunta alla pena scontata.

**18.** La pena del confino consiste nell'obbligo imposto al condannato di dimorare per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore ai tre anni, in un Comune indicato nella sentenza, a distanza non minore di sessanta chilometri, tanto dal Comune in cui fu commesso il delitto, quanto da quelli in cui gli offesi e lo stesso condannato hanno la propria residenza.

Se il condannato trasgredisca all'obbligo suddetto, la pena del confino è convertita in quella della detenzione per il tempo che rimane al compimento di essa.

**19.** La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non inferiore alle lire dieci, nè superiore alle lire diecimila.

Nel caso di non eseguito pagamento entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto, e di insolvibilità del condannato, la multa si converte nella detenzione, col ragguaglio di un giorno per ogni dieci lire e frazione di dieci lire della somma non pagata.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa, dedotta la parte corrispondente alla detenzione sofferta, col ragguaglio stabilito nel precedente capoverso.

La detenzione sostituita alla multa non può mai oltrepassare la durata di un anno.

Alla detenzione può essere sostituita nell'esecuzione, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato, della Provincia o del Comune; e due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di detenzione.

**20.** L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua produce la privazione:

1.° del diritto di elettore e di eligibile in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2.° della qualità di membro del Parlamento e di giurato, di ogni ufficio elettivo e di ogni impiego od ufficio pubblico, conferito dallo Stato, da una Provincia, da un Comune, o da un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune;

3.° dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni e altre pubbliche insegne onorifiche;

4.° di ogni diritto lucrativo od onorifico inerente a qualunque degli impieghi, uffici, gradi o titoli e delle qualità, dignità o decorazioni indicate nei numeri precedenti, e del beneficio ecclesiastico di cui il condannato sia investito;

5.º dell'ufficio di tutore o di curatore e di ogni altro attinente alla tutela e alla cura, tranne quella dei discendenti nei casi determinati dalla legge civile;

6.º della capacità di acquistare qualsiasi diritto, impiego, ufficio, qualità, grado, titolo e distinzioni indicate nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea produce l'incapacità nel condannato di acquistare o esercitare, per un tempo non minore dei tre mesi e non maggiore dei cinque anni, i predetti diritti, impieghi, ufficii, qualità, gradi e onorificenze.

La legge determina i casi nei quali la interdizione dai pubblici ufficii è limitata ad alcuno di essi, e i casi nei quali si estende all'esercizio della professione o dell'arte del condannato.

**21.** La pena dell'arresto si estende da un giorno a due anni. Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con segregazione notturna e con l'obbligo del lavoro, rispetto al quale è applicabile il primo capoverso dell'articolo 15. Può farsi anche scontare in una sezione speciale del carcere giudiziario.

Per le donne e per i minorenni, non recidivi, se la pena non superi un mese, il giudice può disporre che sia scontata nella loro abitazione. In caso di trasgressione, la intera pena si sconta nei modi ordinarii.

**22.** La legge determina i casi nei quali l'arresto può essere scontato in una casa di lavoro, o

anche mediante prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità.

Se il condannato non si presenti per scontare la pena, ovvero rifiuti di prestare l'opera propria, l'arresto è scontato nei modi ordinarii.

**23.** Le donne scontano le pene dell'ergastolo, della reclusione, della detenzione e dell'arresto in stabilimenti speciali.

La legge determina i casi nei quali le pene restrittive della libertà personale si scontano in una casa di correzione o in una casa di custodia.

**24.** La pena dell'ammenda consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non inferiore ad una lira, nè superiore alle lire duemila.

Si applicano le disposizioni contenute nei capoversi dell'articolo 19, sostituito l'arresto alla detenzione.

**25.** La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte si estende da tre giorni a due anni.

**26.** Quando la pena stabilita dalla legge non superi un mese di detenzione o di arresto, tre mesi di confino, ovvero trecento lire di multa o di ammenda, ove concorrano circostanze attenuanti, e il colpevole non abbia riportato mai condanna per delitto, nè condanna per contravvenzione a una pena superiore ad un mese di arresto, il giudice può dichiarare che alla pena da lui pronunziata è sostituita una riprensione giudiziale.

La riprensione giudiziale consiste in un ammonimento, adatto alle particolari condizioni della per-

sona e alle circostanze del fatto, che, intorno ai precetti della legge violata e alle conseguenze del reato commesso, il giudice rivolge al colpevole, in pubblica udienza.

Se il condannato non si presenti all'udienza fissata per la riprensione, o non l'accolga con rispetto, è applicata la pena stabilita nella sentenza per il reato commesso.

**27.** Nel caso preveduto nell'articolo precedente, il condannato deve obbligarsi personalmente, e, ove il giudice lo reputi opportuno, anche in concorso di uno o più fidejussori idonei e solidali, a pagare una determinata somma a titolo di ammenda, qualora, entro un termine da prefiggersi nella sentenza, non superiore ai due anni per i delitti e ad un anno per le contravvenzioni, egli commetta un altro reato; salvo per il nuovo reato l'applicazione della pena stabilita dalla legge.

Spetta al giudice decidere sulla idoneità dei fidejussori.

Se il condannato non si assoggetti al predetto obbligo o non presenti fidejussori idonei, è applicata la pena stabilita nella sentenza per il reato commesso.

**28.** La legge determina i casi nei quali il giudice deve aggiungere alla pena inflitta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

La vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, ove la legge non disponga altrimenti, non può essere inferiore ad un anno, nè superiore ai tre. Il condannato sottoposto a tale vigilanza ha l'obbligo di

dichiarare all'Autorità competente, entro quindici giorni dal termine indicato nell'articolo 42, in qual luogo intenda stabilire la propria residenza e l'obbligo altresì di adempiere le prescrizioni che gli siano imposte in conformità della legge. La stessa Autorità gli può vietare la residenza in luoghi determinati durante il tempo della vigilanza.

Nelle sentenze di condanna alla pena della reclusione per un tempo maggiore di un anno, il giudice può aggiungere la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale.

La sentenza può limitare le prescrizioni da imporsi al condannato.

**29.** Le pene non possono essere aumentate, nè diminuite, nè commutate, se non nei casi espressamente determinati dalla legge.

Quando la legge disponga che la pena sia aumentata o diminuita di una determinata frazione, l'aumento o la diminuzione si opera su quella quantità di essa che il giudice applicherebbe al colpevole ove non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrano più circostanze, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente; e, concorrendo insieme circostanze di aumento e altre di diminuzione, si comincia dalle prime. In ogni caso sono valutate per ultime, e nell'ordine seguente, l'età, lo stato di mente, le attenuanti prevedute nell'articolo 59, e la recidiva.

Nell'aumento o nella diminuzione non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge.

Se debbasi diminuire la pena dell'arresto o dell'ammenda, il cui massimo stabilito dalla legge non superi, rispettivamente, i cinque giorni o le cinquanta lire, è ad essa sostituita la riprensione giudiziale.

**30.** Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Ogni giorno di pena è di ventiquattro ore; ogni mese, di trenta giorni. L'anno si computa secondo il calendario comune.

Nelle pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e nelle pene pecuniarie delle frazioni di lira.

### TITOLO III.

#### DEGLI EFFETTI E DELLA ESECUZIONE DELLE CONDANNE PENALI.

**31.** La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni hanno per effetto l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici ufficii; e la condanna alla reclusione per un tempo maggiore dei tre anni ha per effetto l'interdizione dai pubblici ufficii per una durata pari a quella della reclusione.

**32.** La condanna alla reclusione per trent'anni, sostituita all'ergastolo nel caso preveduto nell'arti-